# CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

# INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## Pio Silvestri



CORTE DEI CONTI

**Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta**

# IL PRESIDENTE

La nostra Italia sta vivendo il periodo più difficile della sua storia dalla fine del secondo conflitto mondiale. Un micidiale virus pandemico ha ucciso migliaia di connazionali nonostante l'eroico sacrificio quotidiano di tutti gli operatori sanitari. Tutti noi siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini di vita contribuendo, con il dovere di stare a casa, alla limitazione della diffusione dell'epidemia.

Questa terribile situazione ha impedito il regolare svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Valle d'Aosta.

Pio Silvestri

**Corte dei Conti**

_____

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta**

# *INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020*

SOMMARIO


- PREMESSA
- RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI
- ATTIVITA' DELLA SEZIONE
- GIURISPRUDENZA
- CONCLUSIONI

Illustri autorità civili, militari e religiose, avvocati e gentili ospiti un cordiale buongiorno e un sentito ringraziamento per la vostra presenza che conferisce solennità e prestigio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Generale Spreafico per l'ospitalità che ci offre in questa bella cornice storica ove si formano i militari appartenenti al glorioso corpo degli alpini.

Un saluto particolare rivolgo al collega del Consiglio di Presidenza Prof. Avv. Francesco Saverio Marini la cui presenza testimonia l'attenzione dell'organo di autogoverno alle realtà territoriali dell'Istituto.

Saluto anche il rappresentante dell'Associazione magistrati che ringrazio per l'attività svolta a tutela dei valori di autonomia e indipendenza della magistratura contabile.

Estendo un saluto cordiale al collega Piergiorgio Della Ventura che, da qualche settimana, esercita le funzioni di Presidente della Sezione Regionale di Controllo e agli altri colleghi della medesima Sezione che si sono insediati nello scorso anno. Estendo il saluto e l'augurio di buon lavoro al Procuratore Regionale Massimiliano Atelli e al collega Massimo Valero che da poco è impegnato a sostegno dell'Ufficio di Procura aostano.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce l'appuntamento per riferire sulle modalità con cui la Corte esercita le proprie funzioni e si svolge, ormai da alcuni anni, secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza per cui, ascoltato con piacere l'indirizzo di saluto del rappresentante dell'organo di autogoverno della magistratura contabile, il Presidente della Sezione giurisdizionale, cui è rimesso il compito di disciplinare lo svolgimento della cerimonia, svolgerà la relazione sullo stato della giustizia contabile nella Regione; seguiranno le relazioni del Procuratore Regionale, e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che rispettivamente illustreranno l'attività svolta dall'ufficio requirente e il ruolo della difesa nel processo

contabile. E' anche previsto l'intervento del Presidente della Sezione di Controllo, per una breve sintesi dell'attività svolta nell'anno trascorso, e del rappresentante dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti.

## *RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI*

Questa cerimonia è l'occasione tradizionalmente destinata a fare un bilancio dell'attività giudiziaria della magistratura contabile nell'anno trascorso in uno con la proiezione per l'anno appena iniziato al fine di offrire elementi di conoscenza e valutazione di una Istituzione quale è la Corte dei conti nata oltre centocinquanta anni addietro.

Nel corso del 2019 – in cui si è celebrato il venticinquesimo anniversario delle leggi 19 e 20 del 1994 che per la Corte hanno rappresentato una rivoluzione ordinamentale, di organizzazione ed anche culturale - la nostra Istituzione è stata più volte al centro del dibattito culturale e politico. In concreto, è stata portata a compimento, in attuazione della delega legislativa, una significativa revisione del Codice della Giustizia Contabile, ma in più occasioni si sono ipotizzati interventi normativi finalizzati al rafforzamento del ruolo della Corte nel panorama delle Istituzioni pubbliche. Da ultimo il decreto di fine anno, il cd milleproroghe – in fase di conversione al momento della stampa di questa relazione – aumenta l'organico dell'Istituto proprio "per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica".

Mi sembra quindi necessario che queste occasioni siano utilizzate per diffondere la conoscenza delle Istituzioni pubbliche del loro agire e dei valori che esse, con la loro azione, incarnano.

Conoscere quindi per giudicare in autonomia di pensiero e valutare anche l'operato della magistratura contabile deputata, per dettato costituzionale, a perseguire la *mala*

*gestio* della cosa pubblica e così garantire il corretto assolvimento degli obblighi che gravano sugli apparati pubblici chiamati a soddisfare le necessità dei cittadini contribuenti.

Gli articoli 100 e 103 della Costituzione delineano le competenze della Corte dei conti, giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica, che nell'esercizio delle funzioni di controllo e di giurisdizione verifica la corretta gestione delle risorse collettive. Questo precetto si è necessariamente evoluto adeguandosi al contesto istituzionale di riferimento, caratterizzato dal pieno riconoscimento delle autonomie locali e nella cornice, invero assai problematica, dell'Unione Europa.

In questo quadro istituzionale il principio di legalità - cioè l'affermazione e l'attuazione della norma, quale presupposto perché nella società vi siano libertà e giustizia - si pone in stretta connessione con il grado di efficienza e di qualità degli apparati pubblici, necessariamente (*rectius* obbligatoriamente) interconnessi su plurimi livelli di governo, quale condizione per il perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo economico in un sistema di equilibrio dei conti pubblici. Per questo la legge di bilancio deve essere considerata strumento per il vivere civile perché la presenza di regole, la loro certezza e la loro osservanza sono i primi capisaldi per il corretto svolgimento dei rapporti umani.

Il principio di legalità si declina, perciò, anche attraverso i vincoli posti dalle leggi di bilancio tanto che, non a caso, la costituzionalizzazione del principio dell'equilibrio di bilancio [(legge costituzionale n.1 del 2012) secondo cui lo Stato garantisce l'equilibrio tra entrate e spese tenendo conto del ciclo economico] si ritrova nel nuovo primo comma dell'art. 97 della Costituzione da sempre cardine di riferimento per l'attività delle Pubbliche amministrazioni e per i suoi addetti.

Possiamo quindi affermare che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, insieme all'equilibrio della spesa pubblica, sono parametri non più solo economici, ma normativi

di rango costituzionale, e il loro rispetto configura l'altra faccia del principio di legalità; in altre parole si richiede ai pubblici poteri non solo il rispetto dei limiti di legge ma anche l'attenzione nella gestione delle risorse pubbliche.

E' quindi ancora di attualità il valore fondante evidenziato da Camillo Benso conte di Cavour nella celebre affermazione programmatica (che campeggia sulla statua posta all'ingresso della sede centrale del nostro Istituto): "concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile" quale garanzia di vigilanza, prevenzione e repressione degli sperperi e delle cattive gestioni.

Nella storia del nostro Paese la gestione della cosa pubblica è aspirazione antica che il nostro Istituto cerca di perseguire fin dalla nascita (la seduta di insediamento è del 1° ottobre 1862) adattando il proprio ruolo attraverso l'evoluzione della giurisprudenza contabile ed anche, e direi soprattutto, di quella costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione, onde avere un assetto sempre vicino alle problematiche della moderna finanza pubblica allargata. Possiamo quindi parlare di "bilancio come bene comune" (la citazione è del Presidente della Repubblica) nel senso di strumento che garantisce, nel quadro di una finanza pubblica stabile e solida, la tutela dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione.

In tale contesto di principi ormai consolidati anche la legislazione riferita alla Corte e il lavoro della giurisprudenza hanno uniformato il sistema della responsabilità amministrativa attribuendo rilievo non solo alla posizione funzionale del soggetto chiamato in giudizio ma soprattutto al profilo oggettivo legato all'utilizzo delle disponibilità erariali di talché anche soggetti privati possono essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte nel caso abbiano utilizzato, a fini distorsivi, risorse pubbliche altrimenti destinate al soddisfacimento di finalità pubblicistiche.

Sotto questo profilo la funzione giurisdizionale costituisce un presidio sul territorio, pronto ad intervenire, con l'azione della Procura, per reprimere le devianze e riportare l'azione amministrativa nei parametri del buon andamento.

Parimenti sul versante dei controlli la legislazione che è sopravvenuta mi pare orientata a garantire, quanto più possibile, una verifica uniforme sul territorio nazionale nel solco del bilancio dello Stato inteso come Repubblica e quindi riferito a tutti gli enti che la compongono. In questo senso va intesa la norma del 2012 (dl 174 art. 1 co.5) che ha introdotto per tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale, il giudizio di parifica sul rendiconto generale intestato alla competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tale istituto ha consentito l'acquisizione di informazioni essenziali sull'attendibilità e sulla veridicità dei bilanci regionali e, di conseguenza, sul quadro generale di finanza pubblica; sul punto torno ad auspicare l'adeguamento in tal senso dello statuto regionale della Valle d'Aosta in modo da offrire alla comunità amministrata, ma anche alla stessa amministrazione regionale, uno strumento di verifica e controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Si è così esaltato il ruolo di garanzia della Corte, attribuitole dalla Costituzione, di custodia delle risorse pubbliche e di tutela dell'uniformità, regolarità, legalità dei bilanci, in qualità di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico a garanzia dell'unità economica della Repubblica (Corte cost. 198/2012) in una visione unitaria della finanza pubblica (Corte cost. 37/2011).

La stessa cointestazione, in capo al medesimo organo, di funzioni così ontologicamente diverse – giurisdizione e controllo - rappresenta un valore aggiunto che rafforza l'efficacia della tutela degli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni ed anche degli interessi collettivi per la sana gestione della cosa pubblica; la Corte infatti opera (Corte cost. 60/2013) in tutte le sue articolazioni, e nell'esercizio dei suoi molteplici compiti, quale garante terzo e imparziale dell'equilibrio

economico finanziario dell'intero settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive.

In questo quadro l'articolazione territoriale del nostro istituto, risalente alle riforme del 1994, consente al meglio il contrasto agli sprechi del denaro pubblico garantendo anche una importante funzione di deterrenza insita nell'istituto della responsabilità amministrativo contabile (Corte cost. 371/1998) e svolgendo, al contempo, attraverso le sentenze emesse, anche una funzione di indirizzo per il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

L'approvazione del decreto correttivo ed integrativo al Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. 114 del 7 ottobre 2019) rafforza, da un lato le sinergie tra le due funzioni, e, dall'altro, il quadro delle tutele affinché l'attività della Corte, si svolga sempre nel rispetto delle garanzie difensive da coniugare con le esigenze di effettiva salvaguardia degli interessi pubblici.

A tal proposito sono da sottolineare le disposizioni che consentono la semplificazione e l'accelerazione del processo contabile attraverso il rito "monitorio" e quello "abbreviato" che hanno anche una finalità di certezza di incameramento delle somme a favore dell'erario. Tra le novità, pure sperimentata nella nostra Sezione, va annoverato il rito "sanzionatorio" che affianca e codifica accanto alla tradizionale natura risarcitoria della responsabilità contabile la possibilità per il Giudice, in determinate fattispecie, di irrogare sanzioni pecuniarie.

## *ATTIVITA' DELLA SEZIONE*

Il breve cenno all'attività della Sezione Giurisdizionale non può prescindere dalla considerazione relativa alla ridotta consistenza organica degli Uffici giudiziari della Corte dei Conti, appena implementata di una unità nell'Ufficio di Procura, e dalle

dimensioni della Regione che conta circa 127.000 abitanti distribuiti in 74 comuni, dei quali più della metà con popolazione inferiore ai mille abitanti.

Ad ogni buon conto nel corso del 2019 la Sezione ha tenuto sette udienze, di cui tre collegiali, una monocratica e tre nella materia pensionistica, oltre a cinque camere di consiglio.

Nello specifico, in materia di responsabilità, sono stati iscritti al ruolo n. 15 giudizi che si sono aggiunti ai 12 residuati dal 2018. Di questi sono stati definiti 19 giudizi con 15 sentenze definitive e 4 sentenze con rito abbreviato con una rimanenza di 8 giudizi ancora da definire tra cui quello per cui si è ritenuto necessario affidare una consulenza tecnica al fine di determinare gli eventuali ambiti di responsabilità nell'esecuzione di un contratto di appalto.

Nello specifico la Sezione si è occupata dei giudizi intentati dalla Procura per l'esercizio di azione revocatoria e di alcune citazioni emesse in tema di danno all'immagine conseguente a sentenze di condanna penale per il doloso utilizzo di fondi afferenti ai gruppi consiliari regionali. In materia di "rito abbreviato" delineato dal Codice di Giustizia Contabile la Sezione ha accolto le relative istanze secondo i principi giurisprudenziali che sono andati maturando in questo biennio di applicazione della norma.

Nella materia pensionistica sono stati iscritti al ruolo 7 ricorsi, di cui 5 definiti con sentenza, per lo più relativi a contestazioni circa le modalità di calcolo della pensione.

Anche nel corso del 2019 è proseguita l'attività di verifica dei conti giudiziali; dalla campionatura esaminata non sono emersi particolari fenomeni di *mala gestio*, anche se il giudizio di conto si conferma strumento di utile per la verifica della corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Proprio per questo motivo il riscontro va fatto sulla generalità dei soggetti che maneggiano denaro pubblico e per questo, lo si ricorda ancora in questa

occasione, è stata istituita presso ogni Sezione giurisdizionale “l’Anagrafe degli agenti contabili” tenuta in un apposito sistema informativo nel quale devono confluire i dati forniti dalle Amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente ed a ciascuna gestione.

Il Codice ha previsto che i conti siano trasmessi alla Corte mediante tecnologie informatiche (art.138 comma 4) - a tal fine la Corte si è dotata del sistema SIRECO (Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti giudiziali) – e che a garanzia dell’adempimento venga individuato un responsabile del procedimento; ancora una volta si richiama l’attenzione a questo impegno delle Amministrazioni della Regione per attivare correttamente la dialettica di riscontro e controllo prevista dalle norme. In questo quadro rimangono ferme le disposizioni che prevedono l’intervento della Procura Regionale nel caso di inadempimento all’obbligo di trasmissione.

## *GIURISPRUDENZA*

Senza alcuna pretesa di completezza si riportano alcune pronunce di giurisprudenza che appaiono particolarmente significative per l’esercizio delle attività di competenza della Corte dei conti.

### *Corte Costituzionale*

Nel corso del 2019 la Corte Costituzionale ha pronunciato diverse sentenze in materia di contabilità e principi di bilancio.

Si deve segnalare prima di tutto la sentenza 18 del 2019 che ha riconosciuto la legittimazione delle Sezioni di Controllo della Corte, in sede di esame dei bilanci regionali e delle gestioni finanziare in dissesto, ad adire la Corte Costituzionale in ragione degli interessi costituzionalmente rilevanti riservati alla tutela della magistratura contabile.

Mi sento di poter dire che dalla sentenza emerge un aspetto ancora più rilevante; il controllo di legittimità e regolarità sui bilanci presenta un carattere che lo rende assai simile al sindacato giurisdizionale nel momento in cui le pronunce sui bilanci fanno stato, se non impugnate nei termini, dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte in speciale composizione.

La sentenza è anche importante perché fissa un principio di carattere generale posto a tutela degli equilibri di bilancio e del patto intergenerazionale. Infatti non si può accettare che le procedure di risanamento dell'ente in disavanzo siano procrastinate in modo irragionevole in modo da consentire ai nuovi amministratori di esercitare il mandato senza oneri eccessivi e al contempo garantire adeguate risorse alle politiche di sviluppo, spettando, ovviamente, al legislatore individuare gli strumenti concreti per raggiungere questi obiettivi.

In materia di piani di riequilibrio preme segnalare, per il suo rilievo, anche la recentissima sentenza n.4 del 2020 che si occupa del regime delle "anticipazioni di liquidità" strumento di indebitamento a lungo termine e perciò utilizzabili solo per pagare passività pregresse che l'ente non riesce ad onorare non potendo quindi essere utilizzate per rimuovere situazioni di deficit strutturale.

Pure da segnalare è la sentenza n. 23/2019 che fa chiarezza sulla posizione ordinamentale dei Segretari comunali qualificando il loro ruolo all'interno del sistema del *cd spoils system* di cui all'art. 99 del D.Lgs. 267 del 2000 che coniuga, nel rispetto dei principi costituzionali le funzioni di garanzia storicamente rivestite dal funzionario statale con le esigenze di rafforzare il ruolo del Segretario comunale quale organo manageriale che può anche orientare le scelte dell'ente nella fase di definizione dell'indirizzo amministrativo.

Ancora da segnalare la sentenza n. 20/2019 che si è occupata delle condizioni e dei limiti per la pubblicazione dei redditi dei dirigenti pubblici nel solco stretto tra tutela della privacy e obbligo di trasparenza.

Di assoluto rilievo è anche la sentenza n. 43/2019 che, in disparte la decisione sul merito, ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento spiegato, nel giudizio costituzionale, dalla Procura regionale della Corte dei conti che, quale organo dello Stato e in ragione della sua autonomia, è abilitato alla difesa personale ai sensi della legge 87 del 1953.

Sempre nel 2019 la Corte Costituzionale si è occupata più volte del "danno all'immagine" confermando la propria giurisprudenza nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore conformare le ipotesi in cui è consentito il risarcimento del danno.

***Corte di Cassazione***

Nel 2019 le sentenze della Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato i principi, ormai consolidati, sul tema del riparto della giurisdizione; in particolare la sentenza SS.UU. 16536 ha ribadito che i profili dell'azione erariale di responsabilità devono caratterizzarsi per la sussistenza del rapporto di impiego o di servizio, anche in via di fatto, per il nocumento economico alla pubblica amministrazione e per il collegamento causale tra la condotta antidoverosa e l'evento dannoso.

Per il resto si può dire che pure confermati risultano essere i criteri per il riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e Autorità giudiziaria ordinaria con riferimento alle società partecipate. Particolarmente rilevante sul punto è la sentenza SS.UU. 19 novembre 2019 n. 30006.

Meritano anche menzione le seguenti decisioni della Suprema Corte:

SS.UU. ordinanza 1414/2019 che ha stabilito la giurisdizione della Corte dei conti in materia di rapporti di tesoreria comunale – segnatamente rapporti tra amministrazione e tesoriere - nel caso di rimborso delle anticipazioni risultanti alla fine della gestione.

SS.UU. sentenza 4132/2019 che ha confermato la competenza della Corte dei conti per l'esercizio dell'azione nei confronti del rappresentante dell'ente pubblico partecipante, o comunque titolare del potere di rappresentanza, che abbia arrecato un danno al patrimonio dello stesso ente trascurando di esercitare i poteri e i diritti inerenti alla posizione di socio pubblico.

SS.UU. sentenza 9680/19 con cui si è stabilito che quando la valutazione del giudice contabile inerisce a criteri di efficacia ed economicità, e quindi a parametri di legittimità intrinseci alla giurisdizione contabile, si esclude in radice un sindacato di merito sulle scelte discrezionali dell'amministrazione.

SS.UU. sentenza 17118/2019 che ha confermato, in punto di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, il fondamentale criterio della destinazione pubblica delle risorse gestite utile a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (sullo stesso piano la sentenza SS.UU. 10768/19 resa in materia di gestione di fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali).

SS.UU. ordinanza 24859/2019 che ha stabilito la interdipendenza tra l'azione di responsabilità per danno erariale e l'azione di responsabilità in sede civilistica senza che si pongano problemi di giurisdizione ma eventualmente solo l'osservanza del principio del *ne bis in idem*.

SS.UU. sentenza 32608/2019 che ha fornito una interpretazione restrittiva del concetto di Pubblica Amministrazione ai fini dell'applicazione del TUSP escludendo che sia tale una Fondazione privatistica (nella specie ENPAM) pur se inserita nell'elenco ISTAT e conseguentemente dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

In tema di giurisdizione della Corte dei conti vale segnalare anche la sentenza SS.UU. 328/2019 che ha stabilito la giurisdizione della Corte dei conti per gli arbitri di calcio che nell'esercizio delle funzioni sono inseriti a pieno titolo nell'apparato organizzativo

che fa capo al CONI ed in particolare nella gestione dei concorsi pubblici e perciò compartecipi della gestione delle risorse pubbliche impiegate.

***Sezioni Riunite della Corte dei conti***

Tra le numerose pronunce delle Sezioni Riunite della Corte – alcune particolarmente rilevanti in tema di procedure di dissesto degli enti locali - ai fini di questa relazione vale sottolineare la risoluzione di alcune questioni di massima, particolarmente rilevanti per l'esercizio della giurisdizione, pronunciate nell'esercizio della tipica funzione nomofilattica.

RESPONSABILITA'

Sentenza 10/2019/QM – principio di diritto: *"non può prescindersi dall'esistenza di un procedimento giurisdizionale, nel quale l'emananda pronunzia nomofilattica di queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale possa operare con efficacia di giudicato"* confermando, nel contempo, l'obbligo di resa del conto giudiziale per i soggetti che incassano le imposte di soggiorno.

Sentenza 13/2019/QM – principio di diritto: *"si esclude la possibilità della partecipazione nel giudizio per questione di massima per un soggetto che non è parte nello specifico giudizio che ha fornito l'occasione per la prospettazione della questione di massima".*

Sentenza 26/2019/QM - principio di diritto: *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza" … "in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"*… la disposizione …*"ha un carattere dissuasivo o di*

*deterrenza dall'assunzione di incarichi retribuiti non sottoposti, previamente, al regime autorizzatorio da parte dell'amministrazione di appartenenza e determina l'attrazione del medesimo compenso in conto entrata del bilancio dell'amministrazione; la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore di cui al successivo art. 53, comma 7 bis, TUPI da luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in apposito fondo vincolato".*

PENSIONI

Sentenza 13/2019/QM - Le SS.RR. sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima, concernente l'interpretazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in materia di accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione di inabilità in godimento. In particolare la questione si riferiva alle modalità di calcolo del montante contributivo per gli appartenenti alle Forze Armate.

Le SS.RR. hanno dichiarato l'improcedibilità del giudizio sulla questione di massima, in ragione dell'intervenuto deposito delle sentenze n. 29/2019 e 61/2019 della II Sezione d'appello, e n. 31/2019 della I Sezione d'appello, che prevedono che al militare che sia cessato anticipatamente dal servizio per infermità non spetti l'incremento del montante contributivo previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997 visto che "*deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria*".

Sono anche da segnalare le pronunce delle Sezioni Riunite in speciale composizione in materia di ricorsi avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo e nei confronti dei ricorsi avverso l'inclusione dei cosiddetti "elenchi ISTAT".

## ***CONCLUSIONI***

In estrema sintesi ho delineato la struttura e le funzioni della Corte dei conti prima magistratura con giurisdizione estesa a tutto il territorio del novello Stato unitario e ancora oggi parte integrante di quel sistema di organi deputati a sostanziare il principio di legalità. Particolarmente in questo momento storico il ruolo della Corte dei conti, garante del buon andamento, diventa centrale considerato che alla scarsità di risorse si affiancano i problemi derivanti dalla globalizzazione delle economie con un ruolo rilevante del capitale finanziario rispetto al lavoro per cui è ancora più importante valorizzare e perseguire l'amministrazione efficiente e la giustizia tempestiva.

La Corte si confronta con rilevanti situazioni di irregolarità e *mala gestio*, accompagnati, a volte, da fenomeni di corruttela, che vanno ad incidere pesantemente sulle finanze pubbliche e sul tessuto della comunità amministrata generando, soprattutto nelle generazioni più giovani, disaffezione e lontananza dalle istituzioni.

Il raccordo tra le due funzioni dell'Istituto, controllo e giurisdizione, mira ad assicurare, in favore dei cittadini, l'uso corretto di quanto essi versano, attraverso l'imposizione fiscale, per il funzionamento della pubblica organizzazione e dei servizi, nonché a garantire al parlamento ed al Governo che le norme e le scelte politiche in tema di gestioni pubbliche siano puntualmente adempiute dalle Amministrazioni.

Bisogna perciò imporre un modello virtuoso delle amministrazioni pubbliche che sappia, fin dalla scuola e dall'università, far crescere una nuova coscienza comune valorizzando le potenzialità di ognuno ed indirizzandole verso il bene comune.

L’esperienza della giurisdizione di responsabilità per danno erariale disvelando i fenomeni di *mala gestio* può indurre le generazioni più giovani alla consapevolezza e quindi all’impegno verso il rispetto del valore della legalità quale strumento di riscatto e costruzione di una società più giusta.

Perciò dobbiamo augurarci che la nostra azione accanto alla attività repressiva sempre più affianchi una attività di prevenzione che passa anche attraverso la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure, spesso farraginose, a causa dall’accavallarsi di competenze tra legislatore nazionale e regionale.

Questo è il quadro in cui hanno operato gli uffici giudiziari della Corte al fine di prevenire criticità e per identificare e fermare situazioni patologiche. Credo di poter dire che nello scorso anno, il lavoro della Procura requirente e quello della Sezione di Aosta sono stati svolti nel pieno rispetto del ruolo che la Costituzione ci assegna e nella scrupolosa osservanza delle garanzie che l’ordinamento prevede per i destinatari dell’attività giudiziaria rifuggendo la tentazione del clamore mediatico. Analogo impegno e rigore verrà assicurato nel corso dell’anno giudiziario che si apre per garantire la tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata e valorizzare, di conseguenza, il lavoro onesto svolto dalla stragrande maggioranza degli amministratori e dipendenti pubblici.

A conclusione di questa relazione desidero rivolgere un ringraziamento ai colleghi che nel corso dell’anno hanno garantito la funzionalità del collegio pur se assegnati in via principale ad altre Sezioni giurisdizionali.

Un particolare apprezzamento lo devo rivolgere al Procuratore regionale e agli avvocati del libero foro che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare per il contributo di qualità garantito al corretto andamento della dialettica processuale.

Ringrazio sentitamente i militari della Guardia di Finanza che, per missione istituzionale, collaborano con l’ufficio requirente della Corte approfondendo con

particolare professionalità le tematiche che confluiscono nei giudizi sottoposti al vaglio di competenza della Sezione.

Ringrazio altresì l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato che nell'ambito delle rispettive competenze hanno fornito e forniscono la più ampia collaborazione agli Uffici della Corte per il migliore svolgimento del servizio della giustizia.

Da ultimo, ma non per ultimo, un ringraziamento particolarmente sentito va al personale amministrativo della Sezione che, pur numericamente ridotto, ha fornito un supporto di qualità favorendo il proficuo lavoro di noi magistrati.

Ringrazio ancora tutti i presenti per l'attenzione prestata e invito il Procuratore Regionale dott. Massimiliano Atelli a svolgere il suo intervento.

Aosta 4 marzo 2020

Il Presidente
Pio Silvestri